

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -  
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -  
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. - Consigliere -  
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -  
Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2022 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. omissis, elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis;

- ricorrente -

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avv. omissis, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale omissis.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. xxx/2022 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 24/05/2022;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che:

- A.A., affermando di essere casualmente venuto a conoscenza della pendenza di un'esecuzione presso terzi (e, segnatamente, presso il terzo C.C.) intrapresa nei suoi confronti da B.B. e pendente presso il Tribunale di Fermo, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., per lamentare l'omessa notifica dell'atto di pignoramento;

- il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 16/12/2020, così provvedeva: "dichiara improcedibile la presente procedura esecutiva, accertata l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo presso terzi al debitore; dispone la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., della frase sconveniente di parte opposta presente a pag. 3 righe 5 e segg. della comparsa di costituzione dell'opponente: "tale circostanza non ci sorprende, essendo nota a questa difesa la prassi dell'avv. A.A. di non ricevere alcuna notifica di atti giudiziari", con assegnazione a parte debitrice di Euro 100,00; respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c., di parte opponente; liquida in favore dell'avv. Omissis, antistatario, la somma di Euro 6340,30 (per quattro fasi di procedimento in fase sommario - cautelare, per presenza di più parti), oltre accessori come per legge... Dichiara estinta la presente procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate.";

- con atto di citazione del 20/1/2021, B.B. conveniva in giudizio (di cognizione) A.A., domandando al "Tribunale di Fermo, adito ex art. 618 c.p.c., per il merito dell'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva n. xxx/20 R.G. Es., per tutti i motivi indicati in narrativa, (di) rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'Avv. A.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto (di) revocare l'ordinanza del GE emessa nell'intestato procedimento esecutivo in data 15.12.2020 in quanto erronea ed illegittima", nonché la condanna dell'opponente anche per responsabilità aggravata;
- con la sentenza n. xxx del 24/05/2022, il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione agli atti esecutivi originariamente proposta, reputando validamente notificato l'atto di pignoramento, e condannando l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposto;
- avverso tale decisione A.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso B.B.;
- all'esito della Camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

- è superfluo illustrare i motivi d'impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
- infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine, perché il terzo pignorato, C.C., non ha mai preso parte al processo, mentre "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris);
- la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., al Tribunale di Fermo (in persona di diverso giudice);
- si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l'esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato.

### P.Q.M.

la Corte, pronunciando sul ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023